

Allegato "A" al N. 40408/12826 di rep.

STATUTO

CAPO I

COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'

1 DENOMINAZIONE

La società è denominata Dali Italy Bidco S.p.A. (di seguito, la "**Società**").

2 OGGETTO

2.1 La Società ha per oggetto esclusivo l'assunzione e la gestione di partecipazioni, comunque non nei confronti del pubblico, al fine di valorizzarle e assicurarne unità di direzione.

2.2 Con finalizzazione all'oggetto sociale, la Società può compiere, in modo non prevalente, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie (esclusa la raccolta di risparmio nei confronti del pubblico), ipotecarie, mobiliari e immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

2.3 Sono espressamente escluse dall'oggetto sociale le attività riservate a soggetti iscritti in albi professionali, le attività di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo n. 385/1993 nei confronti del pubblico, nonché quelle comunque non consentite in base alle norme applicabili.

3 SEDE E DOMICILIO DEI SOCI

3.1 La Società ha sede a Milano.

3.2 La Società ha la facoltà di istituire, modificare e sopprimere, con le forme di volta in volta previste dalla legge o dallo statuto, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere.

3.3 Il domicilio dei soci, il loro numero di fax, telefax, indirizzo di posta elettronica o altri recapiti, ai fini di ogni rapporto con la Società e ai fini di tutte le comunicazioni previste da questo statuto o comunque da effettuarsi dalla Società ai soci, sono quelli che risultano dal libro dei soci.

4 DURATA E RECESSO

4.1 La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100.

4.2 I soci hanno diritto di recedere dalla Società nei casi e nei limiti previsti dalla legge o da questo statuto.

4.3 L'esercizio del diritto di recesso è regolato dalla legge.

CAPO II

CAPITALE SOCIALE E AZIONI

5 CAPITALE SOCIALE

- 5.1 Il capitale sociale è di Euro 129.000,00, suddiviso in n. 129.000 azioni ordinarie prive di valore nominale.
- 5.2 Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro nei limiti consentiti dalla legge.
- 5.3 Possono essere emesse obbligazioni nel rispetto delle disposizioni di legge. Le relative deliberazioni potranno essere assunte, quanto alle obbligazioni non convertibili, dall'organo amministrativo della Società, in ossequio alle applicabili disposizioni di legge.
- 5.4 In data 27 (ventisette) novembre 2017 (duemiladiciassette) l'assemblea ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per massimi nominali euro 54.000,00 (cinquantaquattromila virgola zero zero) - con un sovrapprezzo complessivo di euro 5.311.879,00 (cinquemilionitrecentoundicimilaottocentosettantanove virgola zero zero) e pertanto per massimi complessivi euro 5.365.879,00 (cinquemilionitrecentosessantacinquemilaottocentosettantanove virgola zero zero) comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di n. 54.000 (cinquantaquattromila) nuove azioni ordinarie prive di valore nominale, godimento regolare, da offrire in sottoscrizione all'Unico Socio, secondo il diritto di opzione ad esso spettante ai sensi dell'articolo 2441 c.c., entro il 31 (trentuno) marzo 2018 (duemiladiciotto).

6 AZIONI

- 6.1 Le azioni sono nominative e sono rappresentate da titoli o certificati azionari nominativi che, ove consentito, possono essere convertiti a richiesta e a spese del socio in titoli al portatore.
- 6.2 Le azioni sono indivisibili; in caso di comproprietà si applicano le disposizioni di legge.
- 6.3 Le azioni sono liberamente trasferibili.

CAPO III

ASSEMBLEA

7 ASSEMBLEA

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed a questo statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

8 CONVOCAZIONE

- 8.1 L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione, dal presidente o dal vicepresidente nei casi previsti dalla legge ed ogniqualevolta ritenuto opportuno. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni nei casi in cui la legge consente di avvalersi di tale maggior termine.

- 8.2** L'assemblea deve essere convocata senza ritardo quando lo richieda il collegio sindacale.
- 8.3** L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, delle materie da trattare e, eventualmente, della data di seconda convocazione. L'avviso di convocazione viene comunicato con lettera raccomandata A.R., fax, telefax, messaggio di posta elettronica ovvero con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento agli indirizzi o riferimenti di cui all'Articolo 3.3, almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione.
- 8.4** Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate con le modalità di cui al precedente Articolo 8.3, se in esse sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti effettivi del collegio sindacale. In tale ipotesi (i) ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione e alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato; e (ii) deve essere data tempestiva comunicazione delle delibere assunte agli amministratori e sindaci non presenti.
- 8.5** L'assemblea può essere tenuta anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, in altri paesi dell'Unione Europea, in Svizzera o negli Stati Uniti d'America.

9 INTERVENTO

- 9.1** Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci a ciò legittimati per legge.
- 9.2** I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea nelle forme e nei limiti di legge. In ogni caso la rappresentanza non può essere conferita ai membri dell'organo amministrativo o di controllo od a dipendenti della società e di sue controllate né a queste ultime.

10 RIUNIONE PER VIDEO CONFERENZA O TELECONFERENZA

- 10.1** L'assemblea si potrà svolgere con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, sarà necessario che:
- (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e
 - (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

11 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

- 11.1** L'assemblea è presieduta dalla persona eletta (senza limitazione alcuna) dalla maggioranza dei presenti.
- 11.2** Il presidente dell'assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola lo svolgimento dei lavori, stabilendo modalità di discussione e di votazione e accerta i risultati delle votazioni.

11.3 Il presidente è assistito da un segretario designato (senza limitazione alcuna) dall'assemblea. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

11.4 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

12 DELIBERAZIONI

12.1 L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita e delibera, in prima e in ogni successiva convocazione, con le maggioranze previste dalla legge.

12.2 L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita e delibera, in prima e in ogni successiva convocazione, con le maggioranze previste dalla legge.

CAPO IV

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

13 ORGANO AMMINISTRATIVO

13.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 a 10 membri, secondo quanto stabilito di volta in volta dalla deliberazione di nomina assunta dall'assemblea dei soci della Società.

13.2 Gli amministratori possono essere anche non soci e durano in carica per il periodo stabilito all'atto della loro nomina e comunque per un periodo non superiore a 3 esercizi sociali; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili. Ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo statutario, l'assemblea ordinaria, durante il periodo di permanenza in carica del consiglio, potrà aumentare tale numero nei limiti, appunto, del massimo statutario. I nuovi amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

13.3 Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese per ragioni di ufficio, l'assemblea può attribuire un compenso, anche sotto forma di partecipazione agli utili o di attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

13.4 L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. In difetto, per questi ultimi provvede il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale.

14 NOMINA E CESSAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

14.1 La nomina dei consiglieri di amministrazione avverrà sulla base delle applicabili disposizioni di legge.

14.2 Cessazione, sostituzione, decadenza e revoca dei consiglieri di amministrazione sono regolate dalla legge.

15 POTERI E RAPPRESENTANZA

15.1 Il consiglio di amministrazione è investito in via esclusiva della gestione ordinaria e straordinaria della Società. Esso può quindi compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che

ritiene opportuni per l'attuazione dell'oggetto, con la sola esclusione di quelli che la legge riserva espressamente all'assemblea.

- 15.2** La firma e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio (con facoltà di rilasciare mandati, ovvero nominare avvocati e procuratori alle liti) spettano, in via disgiunta tra loro, al presidente del consiglio di amministrazione, al vice presidente e, nei limiti dei poteri conferiti, agli amministratori delegati ed ai procuratori. I componenti del consiglio di amministrazione, anche se non in possesso di delega permanente, hanno la firma sociale e rappresentano la Società di fronte ai terzi per l'esecuzione delle delibere assunte dal consiglio di amministrazione di cui siano specificatamente incaricati.

16 PRESIDENTE E ALTRI ORGANI

- 16.1** Il consiglio di amministrazione, se non vi ha provveduto l'assemblea, elegge il proprio presidente e un vice presidente. Al presidente e al vice-presidente competono le attribuzioni previste dall'art. 2381 del codice civile e dal presente statuto. Il consiglio di amministrazione può eleggere, anche al di fuori dei propri membri, un segretario.
- 16.2** Il consiglio di amministrazione può nominare uno o più amministratori delegati e conferire loro tutte o parte delle sue attribuzioni e dei suoi poteri, determinando la durata ed i limiti della delega, fermi i limiti di legge.
- 16.3** Il consiglio di amministrazione può nominare un comitato esecutivo, fissandone, nei limiti di legge, i relativi poteri, i compiti, il numero dei componenti e le norme di funzionamento.
- 16.4** Gli amministratori delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.
- 16.5** Il consiglio di amministrazione può inoltre nominare uno o più direttori generali, vice direttori generali, direttori e procuratori per determinati atti e/o categorie di atti, determinandone i poteri e, occorrendo, la remunerazione.

17 RIUNIONI

- 17.1** Il presidente ovvero chi ne fa le veci convoca il consiglio di amministrazione, nella sede della Società o altrove, ogni volta lo ritenga opportuno ovvero lo richiedano due amministratori o il collegio sindacale.
- 17.2** L'avviso di convocazione contiene l'ordine degli argomenti da trattare e deve essere inviato agli amministratori ed ai sindaci effettivi, anche con lettera raccomandata, telefax, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica, almeno 3 giorni prima della data della riunione, ovvero, in caso d'urgenza, almeno 1 giorno prima della data fissata per la riunione.
- 17.3** Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di convocazione nella forma e nei modi sopra previsti, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri effettivi del collegio sindacale ovvero siano presenti la maggioranza sia degli amministratori sia dei sindaci effettivi in carica e gli assenti siano stati preventivamente informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione degli argomenti.
- 17.4** Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o da chi ne fa le veci, o, in caso di loro assenza o impedimento, dalla persona designata dal consiglio stesso.

- 17.5 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenza o videoconferenza, a condizione che (a) tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti, (b) sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, (c) sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e (d) di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del consiglio di amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

18 DELIBERAZIONI

- 18.1 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

- 18.2 Il verbale delle deliberazioni del consiglio è disciplinato dalla legge.

19 LIBRO DELLE ADUNANZE E VERBALI

I verbali delle riunioni e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione sono sottoscritti dal relativo presidente e dal segretario e raccolti in un libro tenuto a cura di questi ultimi.

20 AMMINISTRATORE UNICO

L'assemblea può nominare, in luogo di un consiglio di amministrazione, un amministratore unico al quale spettano tutti i poteri previsti dal presente statuto e dalla legge per il consiglio di amministrazione ed il suo presidente.

CAPO V

ORGANI DI CONTROLLO

21 COLLEGIO SINDACALE

- 21.1 Il collegio sindacale è composto di 3 membri effettivi e 2 supplenti nominati dall'assemblea, che ne designa il presidente.

- 21.2 I sindaci durano in carica per 3 esercizi e sono rieleggibili.

- 21.3 I doveri e le attribuzioni dei sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.

- 21.4 L'assemblea che nomina i sindaci determina il compenso loro spettante per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

- 21.5 Le riunioni del collegio sindacale sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenza o videoconferenza, a condizione che (i) tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti, (ii) sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, (iii) sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e (iv) di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del collegio sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione onde consentire la stesura del relativo verbale.

22 REVISIONE LEGALE DEI CONTI

- 22.1** La revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale, ovvero quando prescritto in via inderogabile dalla legge o deciso con delibera dell'assemblea, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
- 22.2** I requisiti, le funzioni, il conferimento dell'incarico, la responsabilità e le attività del revisore contabile o della società di revisione sono regolati dalla legge.

CAPO VI

ALTRE DISPOSIZIONI

23 BILANCIO E UTILI

- 23.1** Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
- 23.2** Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi una differente destinazione e salvi i diritti di eventuali particolari categorie di azioni o di eventuali strumenti finanziari.
- 23.3** Il consiglio di amministrazione, ove ne ricorrano i presupposti di legge, ha facoltà di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei limiti e con le forme previste dalla vigente disciplina.

24 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento e la liquidazione sono regolati dalla legge.

25 RINVIO

Per quanto non è espressamente contemplato in questo statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

F.to Carolina Gattai

F.to Renata Mariella notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo a sensi dell'art. 22, D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di Milano Monza-Brianza-Lodi

Firmato Renata Mariella

Milano, 27 novembre 2017

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

